



Procura della Repubblica

presso il Tribunale di Patti

Prot. n. 31/2026

BANDO PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DIRETTE ALLO SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI DICHIOTTO MESI DI FORMAZIONE TEORICO - PRATICA PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI PATTI
(art. 73 del D.L. 21.6.2013 n.69, convertito nella Legge 9.8.2013 n.98, e successive modifiche)

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 73 del D.L. 69/2013, convertito nella legge n. 98/2013 e ss. mm., che disciplina il tirocinio formativo presso gli Uffici Giudiziari per la durata complessiva di 18 mesi; visto il D. L.vo n. 44/2024 che all'art. 6 ha modificato il predetto art. 73 del D.L. 69/2013, permettendo l'accesso al tirocinio formativo anche a tutti gli iscritti a un corso di laurea in Giurisprudenza di durata almeno quadriennale che, ancorchè privi del titolo di laurea, abbiano superato tutti gli esami previsti fermo restando il possesso degli altri requisiti giuridici, anagrafici e meritocratici richiesti dal comma 1 del medesimo art. 73 D.L. n. 69/2013;

indice

la procedura per la selezione di numero quattro stagisti da immettere presso la Procura della Repubblica di Patti nell'anno 2026.

REQUISITI PER PARTECIPARE:

La formazione è riservata a coloro i quali:

- a) sono laureati in giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno quadriennale e coloro che sono iscritti al medesimo corso e hanno superato tutti gli esami previsti;
- b) sono in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 42 ter secondo comma, lettera g), del Regio Decreto 30 gennaio 1941 n. 12 (non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza);
- c) abbiano riportato una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, o un punteggio di laurea non inferiore a 105/110;
- d) non abbiano compiuto trenta anni di età.

MODALITÀ' DI PARTECIPAZIONE ALLO STAGE ED OBBLIGHI

All'esito dell'ammissione sarà predisposto un apposito progetto formativo in cui verranno dettagliate anche le modalità di frequenza, concordate con il magistrato formatore.

Nel corso del tirocinio il tirocinante terrà un'apposita cartella, dove dovrà annotare le attività svolte e la partecipazione ai corsi organizzati dalla formazione distrettuale.

L'orario e le presenze verranno rilevate.

Il periodo di formazione teorico-pratico presso la Procura della Repubblica sarà della **durata complessiva di diciotto mesi e con una presenza presso l'Ufficio di almeno novecento ore annue**. Durante lo stage, gli ammessi non possono esercitare attività professionali innanzi l'ufficio ove lo stage stesso si svolge, né possono rappresentare o difendere, anche nelle fasi o nei gradi successivi della causa, le parti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi al magistrato formatore o assumere da costoro qualsiasi incarico professionale.

Per espressa previsione dell'art.73 comma 8 del D.L. 21.6.2013 n. 69 (convertito dalla Legge 9.8.2013 n. 98), *“Lo svolgimento dello stage non dà diritto ad alcun compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo, né di obblighi previdenziali e assicurativi.”*, fatto salvo quanto disposto dai comma 8 bis e 8 ter del citato articolo 73, come introdotti dalla Legge 114/2014 di conversione con modifiche del D.L. 90/2014, e quanto previsto dal decreto 10 luglio 2015 sull'attribuzione di eventuali borse di studio.

Spetta esclusivamente al Ministero della Giustizia di determinare, ai sensi dell'art.73 commi 8 bis e ter del D.L. 21.6.2013 n.69 (convertito nella Legge 9.8.2013 n.98), come modificato dall'art.50 bis del D.L. n.90 del 2014 (convertito nella legge n. 114 del 2014) modalità, importo e limiti dell'eventuale attribuzione di borse di studio agli ammessi allo stage.

Lo stage può essere interrotto in ogni momento dal Procuratore della Repubblica, anche su proposta del magistrato formatore, per sopravvenute ragioni organizzative o per il venir meno del rapporto fiduciario, anche in relazione ai possibili rischi per l'indipendenza e l'imparzialità dell'ufficio o la credibilità della funzione giudiziaria, nonché per l'immagine e il prestigio dell'Ordine Giudiziario.

Lo stage può essere svolto contestualmente ad altre attività, compreso il dottorato di ricerca, il tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato o di notaio e la frequenza dei corsi delle scuole di specializzazione per le professioni legali, purché con modalità compatibili con il conseguimento di un'adeguata formazione, assicurando comunque una presenza presso l'Ufficio di almeno 900 ore annue.

Il contestuale svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense non impedisce all'avvocato presso il quale il tirocinio si svolge, di esercitare l'attività professionale innanzi al magistrato formatore.

L'attività degli ammessi allo stage si svolge sotto la guida e il controllo del magistrato formatore a cui sono affidati gli stagisti medesimi, nel rispetto degli obblighi di riservatezza e di riserbo riguardo ai dati, alle informazioni e alle notizie acquisite durante il periodo di formazione, con obbligo per gli ammessi allo stage di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione della loro attività e astenersi dalla deposizione testimoniale.

Gli stagisti sono ammessi ai corsi di formazione decentrata organizzati per i magistrati dell'ufficio ed ai corsi di formazione decentrata loro specificatamente dedicati e organizzati, con cadenza almeno semestrale, secondo programmi che sono indicati per la formazione decentrata da parte della Scuola Superiore della Magistratura.

OGGETTO DEL TIROCINIO FORMATIVO:

Il tirocinante collaborerà con il magistrato nei seguenti compiti:

- studio e risoluzione delle problematiche dei casi affrontati, con ricerche dottrinali e giurisprudenziali.
- Studio del fascicolo e approfondimenti su questioni di diritto ricorrenti, redazione di sintesi delle posizioni di dottrina e giurisprudenza su argomenti indicati dal formatore.
- Affiancamento alla segreteria per esigenze particolari, secondo le indicazioni di volta in volta fornite dal magistrato.
- Redazione di bozze di provvedimenti di competenza, anche con utilizzazione degli strumenti informatici.
- Formulazione del capo d'imputazione.
- Elaborazione dei provvedimenti di archiviazione.
- Elaborazione delle citazioni dirette a giudizio ex art. 550 c.p.p..

- Elaborazione delle richieste di rinvio a giudizio ex art. 416 c.p.p..
- Partecipazione alle udienze preliminari.
- Partecipazione alle udienze dibattimentali monocratiche e collegiali.
- Altri compiti previsti direttamente dal Magistrato nell'ambito dell'art. 73 precitato.

OBBLIGHI DEL TIROCINANTE:

Il Tirocinante ha inoltre i seguenti obblighi:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo, osservando gli orari e le regole di comportamento concordati nel progetto stesso e rispettando l'ambiente di lavoro;
- seguire le indicazioni del "tutor" e fare riferimento ad esso per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, comprese tutte le disposizioni vigenti in materia di prevenzione della infezione da Covid 19;
- rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme dei singoli ordinamenti e non utilizzare ai fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio;
- partecipare agli incontri concordati con il tutore responsabile delle attività didattico-organizzative per monitorare l'attuazione del progetto formativo.

ESITO DELLO STAGE:

Il magistrato formatore, al termine dello stage, redige una relazione sull'esito del periodo di formazione e la trasmette al capo dell'ufficio.

ESITO POSITIVO DELLO STAGE:

L'esito positivo dello stage è valutato per l'accesso alla professione di avvocato e di notaio per il periodo di un anno, ai fini del compimento del periodo di tirocinio professionale, nonché è valutato, per il medesimo periodo, ai fini della frequenza dei corsi della scuola di specializzazione per le professioni legali, fermo il superamento delle verifiche intermedie e delle prove finali d'esame di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997 n.398.

L'esito positivo dello stage costituisce titolo di preferenza, a parità di merito, a norma dell'articolo 5 del DPR 9 maggio 1994 n.487, nei concorsi indetti dall'amministrazione della giustizia, dall'amministrazione della giustizia amministrativa e dall'Avvocatura dello Stato. Per i concorsi indetti da altre amministrazioni dello Stato, l'esito positivo del periodo di formazione costituisce titolo di preferenza a parità di titoli e di merito.

L'esito positivo dello stage costituisce titolo di preferenza per la nomina a giudice onorario di Tribunale e a vice procuratore onorario.

MODALITÀ' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:

La domanda per la partecipazione allo stage può essere presentata esclusivamente attraverso la piattaforma informatica predisposta dal Ministero della Giustizia, raggiungibile al seguente indirizzo: <https://tirociniinformativi.giustizia.it/tirocini-formativi/>

L'accesso alla piattaforma è consentito tramite SPID; per svolgere il tirocinio presso la Procura della Repubblica di Patti, occorre selezionare tale Ufficio Giudiziario al momento dell'inserimento della domanda.

Le indicazioni relative alle modalità di accesso e candidatura sono contenute nei manuali reperibili al medesimo indirizzo <https://tirociniinformativi.giustizia.it/tirocini-formativi/>

La documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti, allegata alla domanda, potrà essere prodotta anche a norma degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, unitamente al curriculum vitae.

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: 31 dicembre 2026

CRITERIO DI VALUTAZIONE IN PRESENZA DI UN NUMERO DI ASPIRANTI SUPERIORE A QUELLI AMMISSIBILI ALLO STAGE:

Qualora non sia possibile avviare al periodo di formazione tutti gli aspiranti muniti dei requisiti sopra indicati, si riconosce preferenza, nell'ordine, a coloro che hanno conseguito la laurea, alla media degli esami indicati, al punteggio di laurea e alla minore età anagrafica. A parità dei requisiti previsti dal primo periodo, si attribuisce preferenza ai corsi di perfezionamento in materie giuridiche successivi alla laurea.

dispone

la pubblicazione del presente bando sul sito web dell'Ufficio, nonché sulla piattaforma informatica dei Tirocini formativi del Ministero della Giustizia; comunicazione al Procuratore Generale, anche ai fini della diffusione nel distretto.

Patti, 13/1/2025

II PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
(*Angelo Vittorio Cavallo*)

